



Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

L'Estensore

(Dott.ssa Lucia Iagatta)
Firmato elettronicamente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)
Firmato digitalmente

DELIBERAZIONE N. 59

DEL 03.11.2022

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ATER DI LANCIANO E L'AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) DELLA REGIONE ABRUZZO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE.

Il giorno 3 novembre 2022 nella sede dell'A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo Direttore Generale ARIC, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: *“Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici”*;

ATTESO che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'ARIC approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 610/2018 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.I.C. n.2 del 27.01.2022 *“Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023”* con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2022/2023 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)
Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato digitalmente

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 15, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

- che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165, art 30 comma 2 sexies, prevede che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per motivate esigenze personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- che l'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 prevede che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- che la Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1 comma 455, ha statuito che "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire Centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali Centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle Amministrazioni ed Enti regionali, degli Enti locali, degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che, ai sensi dell'art.1 dello Statuto, l'ATER di Lanciano è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio Statuto la cui proposta è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Consiglio Regionale, in attuazione della legge regionale 21 luglio 1999, n° 44 e successive modificazioni. Con la stessa maggioranza è approvata l'eventuale modifica dello Statuto;
- che l'ARIC e l'ATER Lanciano, al fine di realizzare e soddisfare gli obiettivi di comune interesse, anche ai sensi dell'art.23 bis comma 7 Dlgs165/2001 in un'ottica di reciproca collaborazione intendono stipulare apposito protocollo al fine di disciplinare anche le modalità di avvalimento del personale in forza presso ciascuna delle Amministrazioni.
- che la legge n. 145 /2018 comma 124 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" consente agli enti locali di utilizzare personale assegnato ad altri enti al fine della migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse;

TENUTO CONTO

- che la convergenza di interessi determina, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, l'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- che tale cooperazione si inserisce nel generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto:

- a) approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. A), tra l'ATER di Lanciano e l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo per la gestione di attività e procedure di interesse comune ivi indicate;
- b) precisare che l'Accordo è valido per 24 mesi a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e s'intenderà rinnovato alla scadenza per egual periodo salvo comunicazione di rinuncia al rinnovo che potrà pervenire, su iniziativa di ciascuna delle parti, a mezzo pec entro 30 giorni dalla scadenza del medesimo.

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

all'esito di apposita istruttoria svolta dai competenti Uffici

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. A), tra l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo e l'ATER di Lanciano finalizzato alla gestione di attività e procedure di interesse comune.
2. di precisare che l'Accordo è valido per 24 mesi a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e s'intenderà rinnovato alla scadenza per egual periodo salvo comunicazione di rinuncia al rinnovo che potrà pervenire, su iniziativa di ciascuna delle parti, a mezzo pec entro 30 giorni dalla scadenza del medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.